



COMUNE DI
CELLE LIGURE
PROVINCIA DI
SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



mod. Scia. Affidamento Reparto (03/2015)

Da presentare in triplice copia

AL COMUNE DI CELLE LIGURE
Ufficio Attività Produttive
SUAP



Protocollo Comune

OGGETTO: Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai sensi dell'art.19 L. 241/1990 come sostituito dalla L. 122/2010, di conversione con modifiche, del D.L. 78/2010:

Affidamento di reparto ai sensi Art.133 Legge Regionale n°1/2007

Il/La sottoscritto/a

nato/a il a.....(prov.).....

residente a.....

via/piazza.....

cittadinanza

recapito telefonico n.....Cell n°

fax: email:@.....

codice fiscale.....

in proprio

in nome e per conto della società (specificare dettagliatamente)

.....

.....

con sede legale a.....(.....) Via.....

partita i.v.a., che rappresenta in qualità di legale rappresentante con la carica sociale di.....

in qualità di titolare dell'esercizio commerciale sito in Celle Ligure (SV), via

..... n°

del tipo :

Esercizio di vicinato per il commercio di generi

Media struttura di vendita per il commercio di generi

.....

In possesso dei seguenti titoli autorizzativi:

-
-

SEGNALA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 della Legge 241/1990,così come previsto dall'art. 133 L.R. 1/2007,
di affidare la gestione di reparto di

.....

avente superficie di vendita pari a mq

in forza del seguente atto

alla ditta :

.....

con sede in(....) Vian°.....

partita i.v.a.

legalmente Rappresentata dal Sig.....

nato/a il a.....(prov.).....

residente a.....

via/piazza.....

cittadinanza

recapito telefonico n.....Cell n°

fax: email:@.....

codice fiscale.....

in qualità di

Indicare i dati anagrafici e la carica sociale di eventuali altri legali rappresentanti oppure (per le società di capitali e cooperative) di tutti i componenti il consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico:

-
-
-
-

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale,

Dichiara

che i requisiti di cui all'art. 12 e 13 della L.R. 1/2007 in riferimento all'art.71 del Dlgs 59/2010 sono posseduti da:

Sig.....

nato/a il a.....(prov.).....

residente a.....
via/piazza.....
in qualità di

- che lo stesso ha compilato a tal fine :
- allegato "A" (requisiti personali - solo in caso di società)
- allegato "B" (requisiti personali e professionali)
- che i locali dell'attività sono conformi alle norme e regolamenti vigenti in materia urbanistico-edilizia, Igienico sanitaria, sicurezza alimentare, di abbattimento delle barriere architettoniche;
- che il reparto affidato in gestione presenta un collegamento strutturale con l'esercizio ove è collocato il reparto e che lo stesso non ha un accesso autonomo;
- che il soggetto al quale è stato affidato il Reparto di
Ha presentato la "notifica di inizio attività ai fini della Registrazione (art.6 Reg.CE 852/2004) alla competente ASL 2 savonese;
- che come previsto dal comma 1 dell'art. 133 L.R. 1/2007 provvederà a presentare apposita SCIA all'atto della cessazione dell'affidamento di reparto;

Si allega alla presente:

- Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'attività;
- Documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto al quale viene affidato il reparto ;
- Copia affidamento di Reparto registrato o in corso di registrazione in quanto nei termini di Legge;
- Allegato "B" del soggetto al quale viene affidato il reparto;
- Copia Notifica Igienico Sanitaria ai sensi del Regolamento CE n.852/2004 alla ASL2 savonese in data
-
- Solo per le Società .
 - copia atto costitutivo ;
 - Autocertificazioni Antimafia dei soci rappresentanti e relativi documenti d'identità;
 - Allegato A relativo alle dichiarazioni di altre persone (Amministratori, soci) indicate all'art. 2 D.P.R. 252/1988;
 - Allegato B – Dichiarazione del legale Rappresentante o preposto requisiti commercio generi alimentari;

Celle Ligure ,..... *Firma leggibile

INFORMATIVA PRIVACY

La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati comunicati saranno trattati secondo principi di correttezza, leicità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti personali.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla richiesta inoltrata e con le modalità di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 196/2003.

Celle Ligure, _____

FIRMA PER PRESA VISIONE

note per la compilazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) :

Al fine di una corretta presentazione della Comunicazione certificata di Inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90 l'interessato dovrà aver cura di verificare, producendo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le attestazioni e asseverazione dei tecnici e gli elaborati tecnici necessari, oltre a quanto previsto dalla normativa di settore relativo all'attività da esercitare, quali ad esempio, la L.R. 1/2007 (Testo unico commercio - TUC), la L.R. 2/2008 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari) o il R.D n.773/1931 (Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza - TULPS), anche le altre normative applicabili in materia ad esempio di (elenco non esaustivo):

- Igiene (Registrazione CE - autorizzazioni Sanitarie, nulla osta e pareri sanitari)
- Urbanistica, Edilizia, Destinazione d'uso, barriere architettoniche,
- Sicurezza (impianti, prevenzione incendi, prevenzione infortuni, sorvegliabilità),
- Ambiente (allacci fognature, smaltimento rifiuti, Inquinamento acustico, emissioni in atmosfera).

La SCIA dovrà pertanto essere presentata, compilata in ogni sua parte e completa di quanto sopra indicato al fine di consentire, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, le verifiche di competenza dell'amministrazione.

N:B. Per l'affidamento di reparto di cui all'Art.133 ed ai sensi dell'art.19 comma 4 della L.R. 1/2007 - Testo Unico del Commercio, la SCIA non deve essere corredata della documentazione di attestazione/asseverazione/ elaborati, ma esclusivamente delle autocertificazioni e degli allegati richiesti nell'apposito modello predisposto dall'Ufficio.

L'Ufficio Attività Produttive rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni preventive agli interessati.

Per opportuna informazione si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 19 legge 241/90 e s.m. nonché degli Artt 18 e 133 della L.R. 1/2007 (TUC) .

Legge 07/08/1990 n. 241

Art.19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. **La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per**

consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione .

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni .

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali

Art. 18 Procedimento per Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un Esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da presentare al Comune competente per territorio.

2. La SCIA di cui al comma 1 è corredata:

a) dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni per quanto riguarda:

1) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;

2) non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

3) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

b) dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, nonché dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

3. Nei casi in cui sia necessario realizzare interventi urbanistico-edilizi si applicano le disposizioni regionali di attuazione del D.P.R. 160/2010.

4. Non occorrono le documentazioni di cui al comma 2, lettera b), nei casi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera c), 56, 60, 73, 103, 104, 105, 106, 107, 131, 132, **133 (affidamento di reparto)**, 137.

Art. 133

Affidamento di reparto.

1. Il titolare di un esercizio commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13, con la presentazione della SCIA di cui all'articolo 18 al Comune; eguale SCIA di cui all'articolo 18 deve essere data in caso di cessazione della gestione

2. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla presentazione della SCIA di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore,

3. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.